Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 18 settembre 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **1100**.

Istituzione in Darfo Boario Terme di una sezione staccata del conservatorio di musica di Brescia con annessa scuola media.

N. 1100. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, viene istituita in Darfo Boario Terme (Brescia), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, una sezione staccata del conservatorio di musica di Brescia, con annessa scuola media, con le seguenti scuole: pianoforte, violino, violoncello, clarinetto, corno, tromba e trombone.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1979
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 185

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **1101.**

Istituzione in Cuneo di una sezione staccata del conservatorio di musica di Torino con annessa scuola media.

N. 1101. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, viene istituita in Cuneo, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, una sezione staccata del conservatorio di musica di Torino, con annessa scuola media, con le seguenti scuole: organo e composizione organistica, violino, viola, violoncello, pianoforte, canto, contrabbasso, flauto, oboe, clarinetto, tromba e trombone, corno.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1979
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 184

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1978, n. **1102.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale in Padova (terzo istituto).

N. 1102. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Padova, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, il terzo istituto tecnico industriale e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, modificata la tabella organica dell'istituto tecnico industriale « Marconi » di Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1979
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 191

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1978, n. **1103.**

Modificazioni alle tabelle organiche delle accademie di belle arti di Bari, Carrara, Catania, Foggia, Palermo e Reggio Calabria.

N. 1103. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, a decorrere dall'anno accademico 1978-79 le tabelle organiche delle accademie di belle arti di Bari, Carrara, Catania, Foggia, Palermo e Reggio Calabria vengono integrate, rispettivamente, dai corsi di decorazione, scenografia, decorazione, decorazione, scenografia, decorazione.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1979
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 183

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1979, n. **441.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di magistero dell'Università di Messina alla stessa facoltà dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di lingua e letteratura tedesca della facoltà di magistero dell'Università di Messina;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di magistero dell'Università di Roma, adottata il 15 maggio 1978, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di filologia germanica della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di magistero dell'Università di Messina, adottata il 20 gennaio 1979, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di filologia germanica della facoltà di magistero dell'Università di Roma;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di lingua e letteratura tedesca della facoltà di magistero dell'Università di Messina con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1382 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Agnese Amicone e che la stessa ha espresso il proprio consenso ad essere assegnata alla cattedra di filologia germanica della facoltà di magistero dell'Università di Roma;

Considerato l'affinità degli insegnamenti;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di lingua e letteratura tedesca della facoltà di magistero dell'Università di Messina con il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, è attribuito, unitamente alla titolare dott.ssa Agnese Amicone, alla cattedra di filologia germanica della facoltà di magistero dell'Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1979
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 193

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1979.

Nomina di un membro del consiglio generale d'amministrazione dell'Ordine costantiniano di S. Giorgio di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, relativo all'ordinamento dell'amministrazione dell'Ordine costantiniano di S. Giorgio di Parma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1976, con il quale il dott. Andrea Borri è stato nominato membro del consiglio generale d'amministrazione del menzionato ordine;

Considerato che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Borri, occorre procedere alla nomina di un componente del predetto consiglio;

Visto l'art. 3 del sopra citato decreto del Capo provvisorio dello Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il rag. Renzo Parenti è nominato membro del consiglio generale d'amministrazione dell'Ordine costantiniano di S. Giorgio di Parma.

Il presente decreto sarà inoltrato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1979
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 399

(7988)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 settembre 1979.

Sostituzione di un componente dell'ufficio di segreteria della commissione per i contributi alla stampa italiana all'estero.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172;

Visto il proprio decreto in data 10 maggio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 25 settembre 1976;

Visto il proprio decreto 24 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 1977;

Visto il proprio decreto 23 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 15 novembre 1978;

Visto il telescritto n. 7246 del 9 agosto 1979, con il quale il Ministero degli affari esteri comunica la designazione del segretario di legazione Luciano Barillaro quale componente dell'ufficio di segreteria della commissione per i contributi alla stampa italiana all'estero in sostituzione del segretario di legazione Germano Marone;

Decreta:

Il segretario di legazione Luciano Barillaro è chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria della commissione per i contributi alla stampa italiana all'estero di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1976 in rappresentanza del Ministero degli affari esteri.

Roma, addì 6 settembre 1979

p. *Il Presidente*: CUMINETTI

(7989)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Virosex », nella preparazione 6 supposte nonchè della relativa categoria 50 confetti, della ditta Mitim farmaceutici, in Nichelino. (Decreto di revoca n. 5749/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 21 luglio 1964 e 2 novembre 1974, con i quali venivano registrate ai numeri 15732 e 15732/A la specialità medicinale denominata « Virosex », nella preparazione 6 supposte e la relativa categoria 50 confetti, a nome della ditta Mitim farmaceutici di dott. Aurora Giangrasso e C. S.n.c. (già della ditta APO di Milano), con sede in Nichelino (Torino), via S. Martino della Battaglia, 40, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la specialità medicinale di cui trattasi contiene dinitrile succinico, sostanza nata non come prodotto naturale, ma come farmaco dotato di specifica attività e che detta attività terapeutica non è stata confermata nella successiva utilizzazione e sperimentazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Virosex », nella preparazione 6 supposte nonché della relativa categoria 50 confetti, registrate ai numeri 15732 e 15732/A in data 21 luglio 1964 e 2 novembre 1974, a nome della ditta Mitim farmaceutici di dott. Aurora Giangrasso e C. S.n.c., con sede in Nichelino (Torino), via S. Martino della Battaglia, 40.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7776)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Dinistenile », 6 fiale liofilizzate + 6 fiale da 3 ml di solvente, della relativa categoria fiale liofilizzate con vitamina B12 nella confezione 6 fiale liofilizzate + 6 fiale da 3 ml di solvente e della relativa categoria enterole con vitamina B12 nella confezione 20 enterole da g 0,50, della ditta Recordati - Industria chimica farmaceutica, in Milano. (Decreto di revoca n. 5743/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 14 dicembre 1965 e 20 novembre 1967, con i quali vennero registrate ai numeri 10612, 10612/B e 10612/C rispettivamente la specialità medicinale denominata « Dinistenile », 6 fiale liofilizzate + 6 fiale da 3 ml di solvente, la categoria fiale liofilizzate con vitamina B12 nella confezione 6 fiale liofilizzate + 6 fiale da 3 ml di solvente e la categoria enterole con vitamina B12 nella confezione 20 enterole da g 0,50, a nome della ditta Recordati - Industria chimica e farmaceutica, con sede in Milano, via M. Civitali, 1, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la specialità medicinale di cui trattasi contiene dinitrile succinico, sostanza nata non come prodotto naturale, ma come farmaco dotato di specifica attività e che detta attività terapeutica non è stata confermata nella successiva utilizzazione e sperimentazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta succitata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Dinistenile », 6 fiale liofilizzate + 6 fiale da 3 ml di solvente, della relativa categoria fiale liofilizzate con vitamina B12 nella confezione 6 fiale liofilizzate + 6 fiale da 3 ml di solvente e della relativa categoria enterole con vitamina B12 nella confezione 20 enterole da g 0,50, registrate rispettivamente ai numeri 10612, 10612/B e 10612/C in data 14 dicembre 1965 e 20 novembre 1967, a nome della ditta Recordati - Industria chimica farmaceutica, con sede in Milano, via M. Civitali, 1.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7775)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cerebrotonic », flacone da g 150, della ditta Istituto farmacobiologico fiorentino, in Firenze. (Decreto di revoca n. 5752/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 22 ottobre 1957, con il quale venne registrata al n. 11551/A la categoria sciroppo della specialità medicinale denominata « Cerebrotonic », nella confezione flacone da g 150, a nome della ditta Istituto farmacobiologico fiorentino, con sede in Firenze già in via Ripoli, 58, ed ora in via Erbosa, 107, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la specialità medicinale di cui trattasi contiene dinitrile succinico, sostanza nata non come prodotto naturale, ma come farmaco dotato di specifica attività e che detta attività terapeutica non è stata confermata nella successiva utilizzazione e sperimentazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta succitata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria sciroppo della specialità medicinale denominata « Cerebrotonic », nella confezione flacone da g 150, registrata al numero 11551/A in data 22 ottobre 1957, a nome della ditta Istituto farmacobiologico fiorentino, con sede in Firenze, via Erbosa, 107.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciale della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7771)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio delle categorie 10 supposte, flacone sciroppo × cc 200 e 10 fiale × 2 cc uso intramuscolare, della specialità medicinale denominata « Lisanitril B12 », della ditta Lisapharma S.p.a. - Laboratorio italiano biochimico farmaceutico, in Erba. (Decreto di revoca n. 5738/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 25 ottobre 1954, 26 aprile 1955 e 6 febbraio 1962, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 9212/A, 9212/B e 9212/C le categorie 10 supposte, flacone sciroppo × cc 200 e 10 fiale × 2 cc uso intramuscolare, della specialità medicinale denominata « Lisanitril B12 », a nome della ditta Lisapharma S.p.a. - Laboratorio italiano biochimico farmaceutico, con sede in Erba (Como), prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la specialità medicinale di cui trattasi contiene dinitrile succinico, sostanza nata non come prodotto naturale, ma come farmaco dotato di specifica attività e che detta attività terapeutica non è stata confermata nella successiva utilizzazione e sperimentazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha inviato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni delle categorie 10 supposte, flacone sciroppo × cc 200 e 10 fiale × 2 cc uso intramuscolare, della specialità medicinale denominata « Lisanitril B12 », registrate rispettivamente ai numeri 9212/A, 9212/B e 9212/C in data 25 ottobre 1954, 26 aprile 1955 e 6 febbraio 1962, a nome della ditta Lisapharma S.p.a. - Laboratorio italiano biochimico farmaceutico, con sede in Erba (Como).

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7780)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ravviton », nelle confezioni: 5 fiale liofilizzate + 5 fiale di solvente da 3 cc, 10 fiale liofilizzate + 10 fiale solvente da 3 cc, 20 flaconi liofilizzati da 6 ml + 20 fiale solventi da 3 ml, 30 flaconi liofilizzati da 6 ml + 30 fiale solventi da 3 ml, della ditta Boniscontro e Gazzone S.a.s., in Torino. (Decreto di revoca n. 5739/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 23 settembre 1961, 22 novembre 1961 e 27 dicembre 1967, con i quali venne registrata al n. 19155 la specialità medicinale denominata « Ravviton », nelle confezioni: 5 fiale liofilizzate + 5 fiale di solvente da 3 cc; 10 fiale liofilizzate + 10 fiale solvente da 3 cc; 20 flaconi liofilizzati da 6 ml + 20 fiale solventi da 3 ml; 30 flaconi liofilizzati da 6 ml + 30 fiale solventi da 3 ml, a nome della ditta Boniscontro e Gazzone S.a.s., con sede in Torino, corso Racconigi, 23, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la specialità medicinale di cui trattasi contiene dinitrile succinico, sostanza nata non come prodotto naturale, ma come farmaco dotato di specifica attività e che detta attività terapeutica non è stata confermata nella successiva utilizzazione e sperimentazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che le controdeduzioni inviate dalla ditta non appaiono sufficienti a dimostrare la validità dell'associazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ravviton », nelle confezioni: 5 fiale liofilizzate + 5 fiale di solvente da 3 cc; 10 fiale liofilizzate + 10 fiale solvente da 3 cc; 20 flaconi liofilizzati da 6 ml + 20 fiale solventi da 3 ml; 30 flaconi liofilizzati da 6 ml + 30 fiale solventi da 3 ml, registrata al n. 19155 in data 23 settembre 1961, 22 novembre 1961 e 27 novembre 1967, a nome della ditta Boniscontro e Gazzone S.a.s., con sede in Torino, corso Racconigi, 23.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7779)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1979.

Proroga della durata in carica degli organi collegiali dell'Ente nazionale di assistenza magistrale.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 marzo 1953, n. 93, che ha portato modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, istitutivo dell'Ente nazionale di assistenza magistrale, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190;

Visti i decreti ministeriali 10 luglio 1975, con i quali sono stati nominati, per il quadriennio 10 luglio 1975-9 luglio 1979, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti dell'E.N.A.M.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Tenuto conto dell'attuale situazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale, soggetto alla procedura degli articoli 113 e 114 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77;

Considerato non opportuno, in considerazione di quanto sopra, provvedere alla nomina degli organi collegiali dell'Ente nazionale di assistenza magistrale, per il quadriennio 10 luglio 1979-9 luglio 1983;

Ritenuto di far ricorso, in ordine al mandato dei predetti organi collegiali, al principio della « prorogatio »;

Decreta:

Gli attuali componenti il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale di assistenza magistrale restano in carica fino

all'esaurimento della procedura di cui all'art. 114 e al verificarsi delle condizioni previste dal sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Roma, addì 6 agosto 1979

Il Ministro: SPADOLINI

(7969)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1979.

Modificazione allo statuto della Banca del monte di Bologna e Ravenna, di 1ª categoria, in Bologna.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Banca del monte di Bologna e Ravenna, di 1ª categoria, con sede in Bologna, approvato con proprio decreto del 30 dicembre 1970, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 13 ottobre 1978;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Sentito il parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 3 luglio 1979;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 44, comma secondo, dello statuto della Banca del monte di Bologna e Ravenna, di 1ª categoria, con sede in Bologna, in conformità al seguente testo:

« Le ipoteche potranno essere anche di grado successivo al primo, sempre che l'ammontare dei crediti residui garantiti dalle ipoteche precedenti, unitamente all'ammontare dei crediti da concedere e garantiti dalle ipoteche da iscrivere dal Monte, non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(7795)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1979.

Scioglimento degli organi di amministrazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Bari, e nomina del commissario e vice commissario.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, con il quale sono state definite le funzioni residue dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, ai sensi degli articoli 88 n. 12, 89 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché dell'art. 12, ultimo comma, della legge 21 dicembre 1977, n. 984, e sono state dettate norme per il trasferimento alle regioni Puglia, Basilicata e Campania di parte delle funzioni amministrative dei beni e del personale dell'ente stesso;

Ritenuto che l'attuazione del soprarichiamato decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 comporta adempimenti non soltanto di carattere esecutivo per quanto concerne il trasferimento parziale delle funzioni, dei beni e del personale ma soprattutto richiede che vengano impostati e risolti impegnativi problemi di riordino organizzativo e funzionale dell'ente con la predisposizione, in particolare, di testo statutario e di regolamento organico del personale, adeguati e rispondenti alle funzioni residue riconosciute con il citato decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979;

Considerato che per tutti gli adempimenti di cui sopra non si ritiene di potersi avvalere degli attuali organi di amministrazione, in quanto il presidente è decaduto dalla carica per dimissioni definitive e irrevocabili nonché per scadenza del mandato ed il consiglio di amministrazione è pure decaduto dal 24 giugno 1977 per compiuto triennio, mentre sussiste l'esigenza primaria e fondamentale che gli organi di amministrazione vengano costituiti in conformità alle norme da emanare;

Ritenuta inoltre, data la complessità e delicatezza della funzione su cui interferiscono interessi di tre regioni da armonizzare, la necessità di far luogo alla nomina di un commissario e di un vice commissario, che abbiano i requisiti di conoscenza e di esperienza della materia, maturati in pubblici servizi di interesse generale;

che per le ragioni premesse al commissario può essere stabilito la scadenza del mandato al 31 dicembre 1979;

A termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Per l'attuazione dei compiti di cui in premessa gli organi di amministrazione dell'Ente di sviluppo della irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, con sede in Bari, sono sciolti e il dott. Raciti Rosario, dirigente superiore, è nominato commissario, il dott. Sartori Giuseppe, dirigente superiore, è nominato vice commissario, ambedue con scadenza al 31 dicembre 1979.

Roma, addì 31 agosto 1979

Il Ministro: MARCORA

(7970)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsider - Centro siderurgico, in Bagnoli.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Italsider - Centro siderurgico di Bagnoli (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsider - Centro siderurgico di Bagnoli (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 giugno 1979 al 9 dicembre 1979;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8022)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1979.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 dell'11 gennaio 1979 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1979;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 9 aprile 1979, nel quale è stabilito che l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° aprile al 31 dicembre 1979 è effettuata con le modalità e le caratteristiche di cui al citato decreto 9 gennaio 1979;

Visto l'art. 3 del menzionato decreto 9 gennaio 1979 che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di settembre 1979 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1980.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 settembre 1979 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 9 gennaio 1979.

L'emissione verrà effettuata il giorno 28 settembre 1979.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1979
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 161

(8054)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1979.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 dell'11 gennaio 1979, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1979;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 9 aprile 1979, nel quale è stabilito che l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° aprile al 31 dicembre 1979 è effettuata con le modalità e le caratteristiche di cui al citato decreto 9 gennaio 1979;

Visto l'art. 3 del menzionato decreto 9 gennaio 1979 che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di settembre 1979 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1980.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio

rapporti col Tesoro - Via Nazionale, n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 settembre 1979, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 9 gennaio 1979.

L'emissione verrà effettuata il giorno 28 settembre 1979.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1979
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 160

(8055)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1979.

Emissione di certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi con godimento 1° ottobre 1979, per lire 1.250 miliardi, ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Prima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a 36 mesi, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinare alle finalità di cui alla richiamata disposizione legislativa, e per la copertura degli oneri, relativi all'anno finanziario 1979, derivanti dal presente decreto, di procedere ad un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, per nominali lire 1.250 miliardi, della durata di ventiquattro mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali lire 1.250 miliardi, per una durata di ventiquattro mesi, ad un prezzo di emissione di lire 100 per ogni 100 lire di capitale nominale, con godimento 1° ottobre 1979.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale sui certificati di credito di cui al precedente art. 1 è pari al tasso più elevato tra il 6,15% e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi tenutesi nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio per le cedole con godimento 1° aprile e pagabili il 1° ottobre successivo e nei mesi di giugno, luglio ed agosto per le cedole con godimento 1° ottobre e pagabili il 1° aprile successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso di interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Qualora nei mesi di cui al punto *a*) non vengano offerti all'asta BOT per alcune scadenze, il calcolo terrà conto unicamente delle emissioni effettuate.

In applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi il tasso d'interesse pagabile al 1° aprile 1980 (prima cedola) è pari al 6,15%.

I tassi d'interesse pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole.

Art. 3.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario da lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione nè di divisione dei titoli al portatore, nè di tramutamento in nominativi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è composta da un'unica serie.

Art. 4.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° aprile 1980 e l'ultima il 1° ottobre 1981.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° ottobre 1981.

Art. 7.

I certificati di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dalle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, dagli istituti di credito speciali, dalle imprese di assicurazione, dalle socetà finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dagli enti con finalità di previdenza ed assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, da altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati speciali di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati speciali di credito, le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con l'interno - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 settembre 1979 a mezzo lettera ovvero telex o telegramma, e, in questi ultimi due casi, andranno confermate con lettera che dovrà pervenire entro il giorno 26 settembre 1979. L'importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Nelle domande suddette dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia presso cui verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.

Qualora le domande di sottoscrizione dei certificati speciali di credito siano superiori all'offerta dei titoli, si procederà alla ripartizione pro-quota.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati speciali di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'emissione dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 8.

Il 28 settembre 1979 gli operatori richiedenti i certificati speciali di credito provvederanno a versare alle filiali della Banca d'Italia l'importo corrispondente ai titoli loro assegnati, al netto di tre giorni di interessi, al tasso semestrale del 6,15%, pari a L. 998.975 per ogni milione nominale sottoscritto.

A fine giornata l'ammontare complessivo degli importi così introitati verrà versato, da parte delle filiali della Banca d'Italia, alle coesistenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, le quali emetteranno apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 9.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattro cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 843 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1979-1981 » « EMISSIONE 1° OTTOBRE 1979 » « PRIMA TRANCHE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso minimo d'interesse semestrale, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al disotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1979-1981 » « EMISSIONE 1° OTTOBRE 1979 » « PRIMA TRANCHE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine, del valore nominale del certificato, della data di pagamento della cedola e dell'importo minimo relativo, nonchè del numero di codice A.B.I.; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero di serie ed il numero d'ordine del certificato sono ripetuti nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguente leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1979-1981 » « EMISSIONE 1° OTTOBRE 1979 » « PRIMA TRANCHE ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posto al centro del rosone, ed, in basso, l'importo minimo relativo; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate in calcografia;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

la serie ed il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, pei le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari 1980 e 1981 nonchè quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1981 faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari predetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1979
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 162

(8056)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1979.

Emissione di certificati speciali di credito del Tesoro a trentasei mesi, con godimento 1° ottobre 1979, per lire 1.500 miliardi, ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Prima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinare alle finalità di cui alla richiamata disposizione legislativa, e per la copertura degli oneri, relativi all'anno finanziario 1979, derivati dal presente decreto, di procedere ad un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, per nominali lire 1.500 miliardi, della durata di trentasei mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali lire 1.500 miliardi, per una durata di trentasei mesi, ad un prezzo di emissione di lire 99,75 per ogni 100 lire di capitale nominale, con godimento 1° ottobre 1979.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale sui certificati di credito di cui al precedente art. 1 è pari al tasso più elevato tra il 6,15% e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui, in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale, corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza 3, 6 e 12 mesi tenutesi nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio per le cedole con godimento 1° aprile e pagabili il 1° ottobre successivo e nei mesi di giugno, luglio ed agosto per le cedole con godimento 1° ottobre e pagabili il 1° aprile successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Qualora nei mesi di cui al punto *a*) non vengano offerti all'asta BOT per alcune scadenze, il calcolo terrà conto unicamente delle emissioni effettuate.

In applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi il tasso d'interesse pagabile al 1° aprile 1980 (prima cedola) è pari al 6,15%.

I tassi d'interesse pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole.

Art. 3.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario da lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è composta da un'unica serie.

Art. 4.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale;

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° aprile 1980 e l'ultima il 1° ottobre 1982.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° ottobre 1982.

Art. 7.

I certificati di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dalle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, dagli istituti di credito speciali, dalle imprese di assicurazione, dalle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dagli enti con finalità di previdenza ed assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, da altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati speciali di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati speciali di credito, le domande di sottoscrizione, devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con l'interno - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 settembre 1979 a mezzo lettera ovvero telex o telegramma, e, in questi ultimi due casi, andranno confermate con lettera che dovrà pervenire entro il giorno 26 settembre 1979. L'importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Nelle domande suddette dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia presso cui verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.

Qualora le domande di sottoscrizione dei certificati speciali di credito siano superiori all'offerta dei titoli, si procederà alla ripartizione pro-quota.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati speciali di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'emissione dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 8.

Il 1° ottobre 1979 gli operatori richiedenti i certificati speciali di credito provvederanno a versare alle filiali della Banca d'Italia l'importo corrispondente ai titoli loro assegnati, pari a L. 997.500 per ogni milione nominale sottoscritto.

A fine giornata l'ammontare complessivo degli importi così introitati verrà versato, da parte delle filiali della Banca d'Italia, alle coesistenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, le quali emetteranno apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 9.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da sei cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica Italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 843 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1979-1982 » « EMISSIONE 1° OTTOBRE 1979 » « PRIMA TRANCHE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso minimo d'interesse semestrale, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al disotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino la seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1979-1982 » « EMISSIONE 1° OTTOBRE 1979 » « PRIMA TRANCHE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine, del valore nominale del certificato, della data di pagamento della cedola e dell'importo minimo relativo, nonché del nu-

mero di codice A.B.I.; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero di serie ed il numero d'ordine del certificato sono ripetuti nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1979-1982 » « EMISSIONE 1° OTTOBRE 1979 » « PRIMA TRANCHE ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posto al centro del rosone, ed, in basso, l'importo minimo relativo; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate in calcografia;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

la serie ed il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso

taglio da lire 5 milioni: in mattone

taglio da lire 10 milioni: in azzurro

taglio da lire 50 milioni: in celeste

taglio da lire 100 milioni: in verde

taglio da lire 500 milioni: in rosa

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari 1980, 1981 e 1982 nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1982, faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari predetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1979
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 163

(8057)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di due cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITA' DI FERRARA

Facoltà di medicina e chirurgia:
fisiologia umana.

UNIVERSITA' DI SIENA

Facoltà di lettere e filosofia:
storia dell'arte medioevale.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8027)

Autorizzazione all'Università degli studi di Genova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Genova 25 giugno 1979 il rettore dell'Università degli studi di Genova è autorizzato ad accettare la donazione, disposta dal sig. Ignazio Messina, di lire trentamilioni destinata all'istituzione di premi di studio da conferirsi agli studenti più meritevoli della facoltà di architettura dell'Università di Genova.

(7999)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Riattribuzione di marchio di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che, con decreto ministeriale emanato nella data appresso indicata, è stato riattribuito il seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi alla ditta a fianco dello stesso indicata:

Decreto ministeriale 2 agosto 1979

Provincia di Catania:
« 15-CT »: Be.Di.M.A. di Benanti Francesco, in Catania, via Reclusorio del Lume, 29.

(7939)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un terreno in comune di Riva del Garda

Con deliberazione del 19 luglio 1979, n. 5273, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 4596/3 del comune catastale di Riva del Garda dal demanio al patrimonio provinciale.

(7805)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Ferrara

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà medicina e chirurgia:

istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ferrara.

(8029)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di anatomia comparata posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ferrara.

(8030)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di oculistica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale:

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 22 gennaio 1977, e successiva integrazione, concernente l'elenco dei primari di oculistica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Campanini Ennio, nato a Taranto il 21 aprile 1936, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione al posto di primario di oculistica presso enti ospedalieri, a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio presso un ente ospedaliero e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 1° dicembre 1978 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di oculistica a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e per l'effetto, l'art. 2 del precedente decreto del 1° dicembre 1978 è integrato con l'inserimento dei nominativi dei sanitari sottoelencati:

Ferraris De Gasperis Pier Felice, nato a Casale Monferrato il 4 febbraio 1922;

Lumia Ignazio, nato a Trento il 29 luglio 1934;

Strazzi Athos, nato a Villa Poma l'11 gennaio 1921.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7962)

Elenco degli aiuti di pediatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di pediatria in base al possesso dei requisiti previsti dall'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di pediatria presso enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso enti ospedalieri:

Alibrandi Giuseppe, nato a Limina il 31 dicembre 1938;
Armando Aldo, nato a Bubbio il 12 gennaio 1934;
Assuma Marcello, nato a Civitavecchia l'8 aprile 1938;
Bafundi Nicola, nato a Taranto il 27 luglio 1934;
Baltieri Gianluigi, nato a Verona il 5 dicembre 1928;
Bigatti Adria, nata a Sedriano il 25 dicembre 1945;
Bortolan Pirona Giuseppe, nato a Udine il 20 maggio 1940;
Bonanno Conti Maria Ines, nata a Capizzi il 28 luglio 1936;
Cera Raffaele, nato a S. Marco in Lamis il 16 gennaio 1940;
Colucci Giuseppe, nato a Ostuni il 20 giugno 1943;

Cuoco Annita, nata a Salerno l'11 febbraio 1928;
De Gobbi Sergio, nato a Borgosesia l'8 luglio 1939;
Di Muccio Giovanna, nata a Pratella il 13 aprile 1936;
Farabegoli Elio, nato a Cesena il 20 marzo 1936;
Felici Carlo, nato a Frosinone il 1° marzo 1929;
Formantici Franco, nato ad Almè con Villa l'11 novembre 1942;
Guidace Giuseppe, nato a Marina di Gioiosa il 1° settembre 1938;
Izzo Attilia, nata a Sessa Aurunca il 6 marzo 1932;
Laverda Anna Maria, nata a Breganze il 30 luglio 1942;
Licci Aldo, nato a Ruffano il 9 aprile 1939;
Liotti Giuseppe, nato a Tobruk il 21 dicembre 1939;
Marchetti Maria Antonietta, nata a Bonorva il 23 marzo 1944;
Pantano Lino Claudio, nato a Toro il 21 giugno 1943;
Pavesi Giulio, nato a Montese il 13 novembre 1932;
Pernigotto Cego Sergio, nato a Valdagno il 9 agosto 1937;
Pulga Paolo, nato a Bologna il 28 gennaio 1941;
Rastelli Giorgio, nato a Spoleto l'11 luglio 1936;
Ricci Tullio, nato a Monte Porzio Catone il 23 luglio 1937;
Santacroce Giovanni Michele Francesco, nato a Motta Montecorvino il 3 novembre 1931;
Stomeo Chiara, nata a Castrignano dei Greci il 24 dicembre 1942;
Tammeo Francesco, nato a Giovinazzo il 3 maggio 1939;
Vannini Bartolomeo, nato a Sala Comacina il 16 aprile 1939;
Visci Giovanni Francesco, nato ad Avezzano il 5 gennaio 1944;
Visco Giancarlo, nato a Verona il 17 marzo 1940;
Zuccaro Mario, nato a Udine il 2 marzo 1942.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di pediatria a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Benevolo Aldo, nato a Orta S. Giulio il 31 luglio 1928;
Benincori Claudio, nato a Roma il 20 novembre 1925;
Berti Sergio, nato a S. Croce sull'Arno il 4 gennaio 1927;
Bonzano Luigi, nato ad Andorno Micca il 15 maggio 1931;
Cattaneo Giuseppe, nato a Milano il 13 marzo 1934;
Depetris Maria Pia, nata a Barge il 13 agosto 1937;
Fiore Maria Rosaria, nata a Napoli il 2 luglio 1934;
Fornasiero Federica, nata a Este il 26 aprile 1937;
Grattarola Vera, nata a Torino il 23 gennaio 1923;
Lenza Aristide, nato a Pontecagnano Faiano il 15 gennaio 1930;
Lovetti Maria, nata a Messina il 29 ottobre 1928;
Raffa Pasquale, nato a Reggio Calabria il 31 maggio 1937;
Sanfilippo Massimo, nato a Genova il 14 settembre 1931;
Traverso Adriano, nato a Marostica il 24 febbraio 1939.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7963)

OSPEDALE CIVILE « S. MASSIMO » DI PENNE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente e un posto di assistente della sezione autonoma di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Penne (Pescara).

(2956/S)

OSPEDALE « VALDUCE » DI COMO

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Como.

(2950/S)

OSPEDALE « P. TOMITANO » DI ODERZO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione ostetrico-ginecologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione ostetrico-ginecologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'ente in Oderzo (Treviso).

(2951/S)

OSPEDALE DI MILAZZO

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Milazzo (Messina).

(2952/S)

OSPEDALE DI CASTEL DEL PIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel del Piano (Grosseto).

(2953/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE DA COPERTINO » DI COPERTINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di pronto soccorso;
un posto di assistente del servizio emotrasfusionale;
un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Copertino (Lecce).

(2955/S)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorso ad un posto di aiuto della sezione radioisotopi della divisione di alte energie radianti presso l'istituto « Regina Elena ».

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione radioisotopi della divisione di alte energie radianti presso l'istituto « Regina Elena ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale, ripartizione personale, dell'ente in Roma.

(2947/S)

OSPEDALE CIVILE DI PADOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di radioterapia e medicina nucleare;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Padova.

(2957/S)

OSPEDALE OSTETRICO-GINECOLOGICO « S. ANNA » DI TORINO

Concorso ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente, in Torino.

(2949/S)

OSPEDALE CIVILE « T. MASSELLI-MASCIA » DI S. SEVERO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Severo (Foggia).

(2948/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI GELA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;
un posto di aiuto di malattie infettive;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di cardiologia;
un posto di aiuto dirigente di emodialisi;
un posto di aiuto di pronto soccorso;
un posto di aiuto di centro trasfusionale;
due posti di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di malattie infettive;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gela (Caltanissetta).

(2984/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792560)